

MIGLIORE, FARINA, VENDOLA, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, FARINA, FAVA, FERRARA, GIORDANO, FRATOIANNI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN

A.C.588
PROPOSTA DI LEGGE

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

La presente proposta di legge è tesa all'introduzione del reato di tortura nel codice penale e, dunque, a colmare una lacuna normativa particolarmente grave del nostro ordinamento. Nonostante, infatti, le numerose iniziative legislative avviate nelle scorse legislature, e da parte di entrambi i rami del Parlamento, sull'introduzione della specifica fattispecie criminosa nel nostro codice, ad oggi ancora non si è giunti alla definitiva approvazione da parte del Parlamento.

La norma, se approvata, rappresenterebbe un passo significativo per chiarire con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Una materia delicata e rispetto alla quale, oltre alla vigenza di un relativo obbligo a livello internazionale, era stata nel tempo registrata un'ampia convergenza parlamentare.

In questi anni, più volte, associazioni attive su questo fronte, quali Antigone e A buon diritto, hanno sollecitato un serio intervento in questo senso, auspicando la rapida approvazione di una legge dovuta per il rispetto dei diritti umani, anche promuovendo appelli affinché ci si attivasse nel campo di tale reato, un impegno internazionale non ottemperato dall'Italia per circa 25 anni.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall'Assemblea generale nel 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, prevede infatti all'articolo 4 un obbligo giuridico internazionale concernente l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato dal Comitato dei diritti dell'uomo

istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo nel 1987, ratificata ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7.

Quest'ultimo Comitato, peraltro, nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa.

Il divieto di tortura è anche esplicitamente previsto all'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma nel 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In particolare, nel 1988, contestualmente alla ratifica della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre del 1984, il legislatore italiano non ritenne necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica fattispecie penale. Nel tempo è invece emersa l'esigenza di rivedere quella scelta, considerato che la legislazione vigente non sembra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione di tortura, così come intesa non solo dalla Convenzione di New York, ma anche dal comune sentire. Ricordo che il 26 giugno scorso si è tenuta la Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, e questo dimostra senza dubbio la maturità dell'opinione pubblica sul tema.

I proponenti auspicano quindi che il presente testo, che riprende la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da diverse associazioni (A Buon diritto, Acat Italia, A Roma, insieme – Leda Colombini, Antigone, Arci, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione Saman, Bin Italia, Cgil, Cgil – Fp, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Fondazione Giovanni Michelucci, Forum droghe, Forum per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per i Diritti di Cittadinanzattiva Onlus, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Il

Naga, Itaca, Libertà e Giustizia, Medici contro la tortura, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della Ragione, Società italiana di Psicologia penitenziaria, Unione Camere penali italiane, Vic – Volontari in carcere) istituendo altresì un fondo per le vittime dei reati di tortura, venga sottoposto al vaglio delle Camere al più presto e giunga ad una rapida approvazione, in modo da colmare la grave lacuna tra le ipotesi di reato contro la persona già contenute nel nostro codice penale e la nozione di tortura contenuta nella Convenzione di New York. Una zona grigia che, se trascurata, non può che continuare a tradursi in impunità.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. – (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione e' stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.